

Categoria di Personale	Periodo di Cessazione dal Servizio	Tipo di Beneficio Riconosciuto	Fonti (CCNL 2022-2024)
Personale di tutti i comparti (Scuola, Università, Ricerca, AFAM)	Nel periodo di vigenza del CCNL: 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.	Diritto al computo dei benefici economici (incrementi dello stipendio tabellare) ai fini previdenziali (ricalcolo dell'assegno pensionistico).	Art. 13 c. 2 (Scuola), Art. 19 c. 2 (Università), Art. 26 c. 2 (Ricerca), Art. 32 c. 2 (AFAM).
		Diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dell'indennità di buonuscita (o trattamenti analoghi). Per questi istituti sono considerati solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.	Art. 13 c. 2, Art. 19 c. 2, Art. 26 c. 2, Art. 32 c. 2.
Personale cessato nel 2025 (e successivamente, in relazione al CCNL 2022-2024).	Dopo il 31 dicembre 2024.	Diritto agli arretrati maturati per l'intero triennio 2022-2024.	Art. 12, 18, 25, 31.
Personale in servizio al 1/1/2025 (es. personale Scuola/AFAM che cessa nel 2025).	Con decorrenza 2025.	Diritto a ulteriori incrementi di indennità fisse (es. Retribuzione Professionale Docenti, Compenso Individuale Accessorio, Indennità di direzione DSGA) con decorrenza 1/1/2025 . Tali incrementi sono computabili per il TFR se maturati prima della cessazione.	Art. 14 c. 2 (Scuola), Art. 33 c. 2 (AFAM).
		Tipo di Beneficio Riconosciuto	

I pensionati della Scuola cessati dal servizio il 1° settembre 2022 o il 1° settembre 2023 **potrebbero rimanere esclusi** dai benefici citati, a causa di una possibile mancanza di risorse finanziarie sufficienti nelle relative leggi di bilancio 2022 e 2023, diversamente da quanto previsto per i pensionati di fine 2024 o 2025.